



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2012, proposto da:
Codess Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Pavanini e
Valeria Zambardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia,
Santa Croce, 205;

contro

Comune di Vicenza, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avv. Loretta Checchinato, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R.
ai sensi dell'art. 25, comma 1, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

nei confronti di

Proposta Società Cooperativa Sociale a.r.l., in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Ghirigatto e Nicola Zampieri,
con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

- dell'aggiudicazione della gestione in regime di concessione di servizi socio educativi per la prima infanzia sul territorio comunale di Vicenza di asili nido - lotto B (nido "Giuliani") e lotto D (nido integrato "Rossini") a Proposta Società Cooperativa Sociale a.r.l. di cui alla comunicazione del 2 agosto 2012;
- dei verbali di gara e, in particolare, di quello della seduta del 7 giugno 2012 nella quale la società contro interessata è stata riamessa in gara;
- di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
- nonché per la declaratoria d'inefficacia del contratto del contratto stipulato con la società contro interessata e subentro nello stesso con risarcimento del danno in forma specifica per il servizio ancora da eseguirsi e per equivalente per la parte già eseguita.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza e di Proposta Società Cooperativa Sociale a.r.l..

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con atto di ricorso (n.r.g. 1452/2012) notificato in data 11.10.2012 e depositato il successivo 18.10.2012, Codess Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento, previo sospensione dell'efficacia, degli atti, meglio in epigrafe specificati, concernenti la procedura di

affidamento in concessione dei servizi socio educativi per la prima infanzia sul territorio del Comune di Vicenza.

2. Avverso detti provvedimenti la ricorrente deduce le seguenti censure: violazione del principio della *par condicio*; violazione degli artt. 2 e 75 del d. lgs. 163/2006; violazione della *lex specialis* di gara.

3. Lamenta, nello specifico, l'illegittimità del verbale della Commissione giudicatrice del 7 giugno 2012, nella parte in cui si dispone la riammissione in gara dell'offerta formulata da Proposta Società Cooperativa Sociale a.r.l., precedentemente esclusa dalla procedura di affidamento *de qua* per aver presentato una cauzione provvisoria insufficiente.

4. Il Comune di Vicenza si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le tesi difensive *ex adverso* svolte e concludendo per la reiezione delle domande avanzate dalla ricorrente.

5. Si è, altresì, regolarmente costituita la società contro interessata la quale ripropone, nella sostanza le medesime argomentazioni formulate dalla resistente amministrazione.

6. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 e ivi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo.

DIRITTO

7. Il mezzo di gravame proposto da parte ricorrente muove dall'assunto che l'integrazione della cauzione provvisoria avvenuta in sede di gara da parte della società contro interessata, costituisca un'illegittima integrazione postuma dell'offerta presentata.

Il motivo è infondato.

8. Si deve, infatti, osservare al riguardo che la presentazione di una cauzione provvisoria d'importo deficitario non rientra tra le cause di esclusione contemplate

all'art. 46, comma 1 *bis*, del d. lgs. 1637/2006, e pertanto laddove la cauzione sia incompleta ma non assente, il concorrente dev'essere invitato ad integrarla (cfr, *ex multis*, Cons. St., sez. III, 1 febbraio 2012, n. 493).

9. Conseguentemente, non può che ritenersi legittima la decisione della Commissione giudicatrice di riammettere in gara l'offerta presentata dalla società contro interessata, la quale abbia tempestivamente provveduto a integrare la propria polizza fideiussoria (cfr., pag. 2 del verbale di gara del 7 giugno 2012).

10. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso dev'essere respinto.

11. Attesa la particolarità della fattispecie controversa, si ravvisano, nondimeno, giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF

Silvia Coppari, Referendario

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)